

J.E.
- 3 GEN. 2008
IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO


Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 903 del 31 DIC. 2007

Oggetto: Tribunale di Benevento- Atto di Citazione -Chiarolanza Gianluca c/ Provincia di Benevento - Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilasette il giorno Trentuno del mese di Dicembre presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	<u>ASSENTE</u>
2) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Vice Presidente	_____
3) Rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
4) Ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	_____
5) Dott. Pietro Giallonardo	- Assessore	_____
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	_____
9) Geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA

IL PRESIDENTE 

LA GIUNTA

Premesso che con atto di citazione notificato il 18/10/07 il sig. Chiarolanza Gianluca agiva in giudizio per il risarcimento danni a manutenzione della strada provinciale;

Con determina n. 702/07 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del disposto di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni

1005/173
dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso con atto di citazione notificato il 18/10/07 dinanzi il Tribunale di Bn e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 702/07;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 702/07 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con atto di citazione not. il 18/10/07 dinanzi il Tribunale di BN;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL VICE PRESIDENTE
(Dott. Pasquale GRIMALDI)
IL PRESIDENTE
(Dott. Carmine NARDONE)

N. 29 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 3 GEN. 2008

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La suesesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 3 GEN. 2008 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

24 GEN. 2008

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 24 GEN. 2008.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 24 GEN. 2008

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Gianclaudio IANNELLA

Copia per		il		prot. n.	<u>ES 633</u>
SETTORE <u>AMMINISTRAZIONE</u>		il		prot. n.	<u>28 GEN</u>
SETTORE _____		il		prot. n.	_____
SETTORE _____		il		prot. n.	_____
Revisori dei Conti		il		prot. n.	_____
Nucleo di Valutazione		il		prot. n.	_____

Ref. Gruppo 95
P.1.08

PROVINCIA DI BENEVENTO
18 OTT. 2007
Legal

STUDIO LEGALE
Avv. DOMENICO MAJELLO
Via Roma, 99 - Tel. & Fax 0825 902516
83010 Sant'Angelo a Scala (AV)

COPIA

TRIBUNALE DI BENEVENTO

-atto di citazione-

I sigg. Chiarolanza Gianluca, nato ad Avellino il 23/2/1984, C.F. CHRGLC84B23A509U e Chiarolanza Raffaele, nato ad Avellino il 24/10/1988, C.F. CHRRFL88R24A509L entrambi residenti a Roccabascerana alla P.zza M. Imbriani, 144, rapp/ti e difesi dall'avv. Domenico Majello, per mandato a margine de presente atto e, unitamente a questi, el/te dom/ti in Benevento alla via Michele Foschini, 3, presso lo studio dell'avv. Annamaria Lombardi, espongono:

Il giorno 30/8/2006, verso le ore 12,20, il sig. Chiarolanza Raffaele era alla guida del motociclo H Yosung tg. CV 01450 di proprietà del fratello Chiarolanza Gianluca, e percorreva la strada provinciale n. 2, nel tratto denominato via Irpinia del comune di Pannarano, (di proprietà della provincia di Benevento), in direzione Pannarano-Roccabascerana. Mentre stava affrontando una curva a velocità moderata, poco prima dell'inizio del territorio di Roccabascerana, finì con la ruota anteriore in una grossa buca situata sulla sua carreggiata di percorrenza, che, per il punto di ubicazione e l'assenza di qualsivoglia segnalazione, era impossibile scorgere tempestivamente ed evitarla, rappresentando un'evidente insidia e trabocchetto, soprattutto per i conducenti di motocicli. Per effetto dell'impatto nella buca, il Chiarolanza perse il controllo del motociclo, il quale rovinò al suolo e si spostò sull'opposta corsia di marcia. In quel momento, sopraggiungeva in senso inverso l'autovettura Fiat Punto tg. DA 881 GV, con la quale entrò inevitabilmente in collisione.

Avv. Domenico Majello

Con la presente Vi conferisco il più ampio mandato di rappresentarmi e difendermi nella presente procedura e atti consequenziali, in tutti i gradi e stadi compreso esecuzione con ogni più ampia facoltà di legge compresa quella di transigere, conciliare e desistere e ritengo il vostro operato per rato e fermo, senza bisogno di ulteriore ratifica. Eleggo domicilio presso di Voi.

*Gianluca Chiarolanza
Chiarolanza Raffaele
Veli sono
Cinque Majello*

19954
7318
23.10.07

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0025263 Data 22/10/2007
Oggetto ATTO DI CITAZIONE SIG.
CHIAROLANZA GIANLUCA
Settore

Si precisa che il sig. Chiarolanza Raffaele indossava regolarmente il casco, altrimenti le conseguenze dell'incidente sarebbero state ben più gravi.

Sul posto intervennero i carabinieri della Stazione di Roccabascerana, i quali, a seguito degli accertamenti effettuati, redassero relativa relazione, deducendo che *“non è da escludere che la perdita del controllo della moto da parte del Chiarolanza Raffaele, possa essere scaturito dalla presenza di una buca sita sulla corsia di marcia al centro della curva...”*

In seguito al sinistro, il sig. Chiarolanza Raffaele fu trasportato con l'ambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale “S. Giuseppe Moscati” di Avellino, ove rimase ricoverato fino al 5/9/2006; in tale occasione fu dimesso con la diagnosi di “Trauma cranico commotivo, ferite da escoriazioni multiple sul corpo, trauma contusivo ginocchio e piede dx, cervicalgia e cefalea post traumatica, ansia reattiva. Il giorno 6/9/2006 si sottopose ad un controllo presso l'ASL AV 2 distretto di Cervinara, ove fu accertato anche una gonalgia acuta al ginocchio sx e una epigastralgia acuta (sospetto trauma milza). Successivamente fu costretto ad un nuovo ricovero d'urgenza il 12/9/2006, per un forte dolore al fianco sinistro, protrattosi fino al 25/9/2006. La diagnosi di uscita fu la seguente: “ematoma della milza, rottura menisco, emartro ginocchio. Il giorno 30/9/2006 e il 20/10/2006, si sottopose ad altre visite presso l'ASL AV 2 distretto di Cervinara, mentre il 21/3/2007 effettuò esame e visita neuropsichiatria presso l'ASL BN1 di Benevento.

All'esito degli accertamenti clinici e cure a cui si è sottoposto il Chiarolanza Raffaele, ne sono derivate le seguenti risultanze medico-legali: postumi lesione menisco ginocchio sx; postumi ematoma milza; sindrome soggettiva generale da trauma del capo; postumi di distorsione del rachide cervicale;

lievi esiti cicatriziali sopracciglia dx. Le conseguenze dei suddetti postumi, comportano un'invalidità permanente nella misura del 15%; un'inabilità temporanea assoluta di 30 giorni e un'inabilità temporanea parziale di 30 giorni, come da relazione medico-legale della dott.ssa Teresa Suero del 3/5/2007 che si allega in atti. L'invalidità permanente residua a carico del sig. Chiarolanza Raffele, oltre ad assumere rilevanza nei rapporti sociali (danno biologico) comporta una seria menomazione e limitazione per le aspettative e possibilità di lavoro dello stesso.

Il motociclo del sig. Chiarolanza Gianluca, condotto dal Chiarolanza Raffaele, subì ingenti danni quantificabili in € 2.400,00, oltre Iva, come da documentazione che si deposita in atti e come accertato anche dal perito assicurativo sig. Ennio Sarno che, per conto delle Generali Assicurazioni S.p.A. (compagnia assicuratrice della Provincia di Benevento), periziò il motociclo stimando i danni.

Con racc.ta A.R. del 4/9/2006, sia il sig. Chiarolanza Gianluca, sia il sig. Chiarolanza Raffaele (in quel momento rappresentato dai genitori Pirone Silvestra e Chiarolanza Giorgio, giacché minorenni), richiesero, ciascuno per quanto di ragione, il risarcimento dei danni.

Con nota del 19/9/2006, prot. n. 9758 del 20/9/2006, la provincia Benevento chiese l'intervento della compagnia assicuratrice Generali Ass/ni S.p.A. per provvedere al risarcimento del danno.

La detta società assicuratrice provvide a far periziare il motociclo da un proprio tecnico di fiducia, per. Ennio Sarno, il quale, come innanzi detto, stimò i danni in circa € 2.400,00, oltre Iva, somma che coincideva con la

richiesta di risarcimento avanzata dal proprietario del motociclo Chiarolanza Gianluca.

Inoltre, le Generali Ass/ni S.p.A. sottoposero, mediante un proprio consulente medico, dott.ssa Mariapaola Chica, il sig. Chiarolanza Raffaele a visita medico-legale. All'esito dell'accertamento medico-legale il detto consulente assicurativo ritenne che a seguito del sinistro il sig. Chiarolanza Raffaele aveva subito un'inabilità temporanea totale di 20 giorni, un'inabilità temporanea parziale al 50% di 20 giorni e un'inabilità temporanea parziale al 25% di 20 giorni, nonché un'invalidità permanente nella misura del 9%.

Tali conclusioni medico legali furono confutate dal Chiarolanza, ma ciò che fece interrompere ogni possibilità di accordo, fu l'incomprensibile proposta della GGL di Avellino, incaricato dalle Generali Ass/ni S.p.A. per l'istruzione e definizione della pratica, di voler liquidare sia i danni a cose, sia i danni a persona, nella misura del 50%, assumendo un inesistente concorso di colpa a carico del conducente del motociclo. Tale proposta di liquidazione al 50% si desume anche dall'atto di quietanza rilasciato dalle Generali assicurazioni S.p.A. per il risarcimento dei danni subiti dal motociclo, che si deposita in atti.

Quindi gli attori, al fine di ottenere l'integrale ristoro dei danni subiti, sono costretti ad agire giudiziariamente.

Nella fattispecie, è sicuramente configurabile una responsabilità della Provincia di Benevento, in persona del legale rapp/te p.t., ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c., come statuito anche dalla recente giurisprudenza (Corte di cassazione III sez. sent. n. 19653 del 30 giugno-1 ottobre 2004), poiché l'Ente Provincia, quale proprietario della strada e, quindi, tenuto alla

vigilanza e controllo della medesima, ha ommesso di effettuare i necessari lavori di riparazione del tratto stradale e di adottare le precauzioni onde evitare il sinistro per cui è causa. La responsabilità della provincia di Benevento è rilevabile anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., poiché, come innanzi specificato, la buca in cui finì il motociclo rappresentava un'evidente insidia e trabocchetto per il punto di ubicazione (in curva e al centro della carreggiata di percorrenza), con l'impossibilità di avvistarla tempestivamente ed evitarla.

Tutto ciò esposto,

Cita

La Provincia di Benevento, in persona del legale rapp./te p.t. con sede in Benevento alla P.zza Castello, a comparire dinanzi al Tribunale di Benevento per l'udienza del 28 gennaio 2008, invitandola a costituirsi in giudizio nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 cpc, ed a comparire, nell'udienza indicata, innanzi al giudice a designarsi ai sensi dell'art. 168 cpc, con avvertenza che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167 cpc, per ivi sentir accogliere la presente domanda e, per gli effetti, così provvedere:

1) Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della Provincia di Benevento, in persona del legale rapp/te p.t., nella determinazione del sinistro per cui è causa, ai sensi dell'art. 2051 c.c., quale Ente proprietario della strada e, quindi, tenuto alla vigilanza e alla custodia, o ai sensi dell'art. 2043 c.c., potendosi ravvisare nella fattispecie un'insidia e trabocchetto. Conseguentemente, condannare la Provincia di Benevento, in persona del

legale rapp/te p.t., a: a) risarcire in favore del sig. Chiarolanza Gianluca tutti i danni provocati al motociclo tg. CV 01450, ammontanti a complessivi Euro 2.400,00, oltre Iva, o, in caso di contestazione avversa, della diversa somma da quantificarsi in corso di causa a mezzo CTU, di cui sin d'ora si chiede l'ammissione, con maggiorazione degli interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al soddisfo; b) risarcire in favore del sig. Chiarolanza Raffaele tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per le lesioni fisiche riportate a seguito del sinistro, ivi compreso il danno biologico, danno morale, nonché i danni sotto il profilo lavorativo per l'invalidità residua, da determinarsi in considerazione dell'invalidità permanente del 15%, dell'inabilità temporanea totale di 30 giorni e inabilità temporanea parziale di 30 giorni, come relazionato dalla dott.ssa Teresa Suero, o in base alle valutazioni del CTU a nominarsi. Il tutto con maggiorazione degli interessi e della rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al soddisfo.

2) Condannare la Provincia di Benevento, in persona del legale rapp/te p.t., al pagamento delle spese ed onorari, con attribuzione al procuratore antistatario. In via istruttoria, chiede fin d'ora ammettersi prova testimoniale sui capi e con i testi che saranno indicati in corso di causa nei termini di legge.

Chiede, inoltre, autorizzarsi l'acquisizione degli elaborati peritali redatti, su incarico della GGI S.p.A. di Avellino, dal per. Ennio Sarno, per i danni al motociclo, e dalla dott.ssa Mariapaola Chica, per le lesioni fisiche.

Con riserva di chiedere altri mezzi istruttori nei termini di legge e di ulteriormente dedurre e produrre.



Ai fini del pagamento del pagamento del contributo unificato, ai sensi del DPR n. 115/2002, si precisa che il valore della presente controversia non è superiore ad € 52.000,00.

Si deposita documentazione come da foliaro
Sant'Angelo a Scala-Benevento 10/10/2007

avv. Domenico Majello
[Handwritten signature]

Relata di notifica

Istante l'avv. Majello nella qualità.

Io Uff. Giud. del Tribunale di Benevento ho notificato, per gli effetti di legge, l'atto di citazione che precede, a:

1) Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Benevento alla P.zza Castello, quivi consegnando copia conforme a mani

A MANI DI *[Handwritten signature]*
L'IMPIEGATO, IN ADDEBITO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI.

[Handwritten initials]

18 OTT. 2007

